



Circolare n. 12_2018 del 12.11.2018

ROTTAMAZIONE TER: definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione

Gentili dottori, come ben saprete, con il decreto fiscale collegato (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) è stata riaperta la procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la cosiddetta "Rottamazione Ter". L'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento del 6 novembre scorso, ha pubblicato modelli e procedure per l'adesione. Cerchiamo di spiegare i punti fondamentali di questa nuova opportunità.

⇒ **CARICHI DEFINIBILI TRAMITE ROTTAMAZIONE TER**

Con questo nuovo provvedimento, molto simile ai precedenti, potranno essere definiti i ruoli e gli accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2017, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Non potranno essere "rottamate":

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

NOTA BENE: Per le "multe stradali" la rottamazione vale limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

⇒ **NOVITA' RISPETTO ALLE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI**

- In caso di adesione, i pagamenti dovuti potranno essere effettuati in un arco temporale più lungo: fino a cinque anni (10 rate complessive, 2 per ciascun anno) invece dei due anni delle precedenti procedure.
- Inoltre in caso di pagamento rateale sarà applicato, a decorrere dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse pari allo 2%, dunque inferiore rispetto al 4,5% previsto per le precedenti definizioni.
- Ai fini del pagamento delle somme dovute è ammessa la compensazione delle somme a debito con i crediti esigibili e non prescritti vantati nei confronti della P.A. per servizi e forniture (non sarà dunque necessario un ulteriore intervento normativo nonché un decreto attuativo come avvenuto per le precedenti edizioni).
- Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla "**prima rottamazione**" (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione.
- Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 anche tutti coloro i quali, in seguito all'adesione alla "**seconda rottamazione**" non hanno versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione: condizione necessaria **per poter accedere alla rottamazione TER è versare o aver versato, entro la data del 7 dicembre prossimo**, le rate con scadenza luglio, settembre e ottobre 2018, relative ai carichi gennaio-settembre 2017. Per tali soggetti l'accesso alla rottamazione TER permetterà, quindi, sia la regolarizzazione dell'adempimento pregresso (evitando così la decadenza dalla precedente rottamazione) che la possibilità di dilazionare le rate successive scadenti originariamente nel 2019.
- **Per i debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 **è previsto l'annullamento automatico**. Il limite dei mille euro deve essere rispettato alla data del 24 ottobre 2018 ed avrà efficacia al 31 dicembre 2018.

⇒ **ISTANZA DI ADESIONE**

Entro il 30 Aprile 2019 va presentata l'istanza di adesione, indicando anche il numero di rate prescelte.

L'istanza si presenta:

- inviando alla casella PEC della Direzione Regionale dell' Agenzia delle Entrate Riscossione di riferimento il modello DA-2018 debitamente compilato in ogni sua parte unitamente alla copia del documento di identità;
- oppure presso gli Sportelli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando ugualmente il modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.

Per aderire, come nella precedente rottamazione, sarà necessario dichiarare che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce l'istanza oppure, se presenti, rinunciare agli stessi.

Entro e non oltre il 30 giugno 2019, l'Agente della Riscossione comunicherà l'ammissione alla "rottamazione" e quindi l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.

Il 31 luglio 2019 è la scadenza del pagamento in un'unica soluzione oppure della prima rata (si può scegliere fino ad un massimo di 10 rate).

Per chi sceglie di pagare a rate (da un minimo di due ad un massimo di 10 rate semestrali) le scadenze delle medesime saranno il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno: l'ultimo eventuale versamento coinciderà, dunque, con il 30 novembre 2023.

Attenzione: i contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione-bis e si metteranno in regola entro il 7 dicembre 2018 (pagando l'importo delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018), non dovranno presentare per gli stessi carichi alcuna dichiarazione di adesione in quanto saranno automaticamente ammessi ai benefici della rottamazione-ter.

⇒ **AGGIORNAMENTI**

Ricordiamo che questa procedura è stata avviata dal Governo tramite un Decreto Legge che andrà convertito dal Parlamento in Legge entro 60 giorni. Come accaduto in passato, nel processo di conversione il testo odierno potrebbe essere suscettibile di modifiche di cui vi daremo pronto riscontro.

Distinti Saluti